



# TRASPORTO MERCI CONTO TERZI - CHIARIMENTI -

# A

i sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 298/74 e dell'art. 1, comma 6, della Legge 23 dicembre 1997, n. 454, condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo, è l'**iscrizione nell'Albo** nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Per quanto concerne il concetto di «**esercizio**» dell'attività di autotrasporto, si osserva che, di regola, perché possa parlarsi di esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi sono richieste quanto meno le seguenti condizioni essenziali:

- una certa continuità delle prestazioni professionali;
- un'organizzazione aziendale creata proprio per supportare e coordinare le operazioni di trasporto su strada.

Viceversa, nell'ipotesi di trasporti occasionali di cose per conto di terzi abusivi non riconducibili allo svolgimento di una vera e propria attività imprenditoriale di autotrasporto esercitata a carattere continuativo, non troverà applicazione la presente violazione, ma unicamente quella di cui all'art. **46** della Legge n. 298/74 (*se il veicolo adibito abusivamente ad uso di terzi ha una massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate*), ovvero di cui all'art. **82**, comma **8**, del Codice della Strada (*se il veicolo utilizzato per un uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione ha una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate*).



La violazione dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 298/74 - nella parte in cui sanziona «*chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo*» (ovvero l'attività di «*autotrasporto di cose per conto di terzi*», per il cui esercizio - a norma del comma 3 del richiamato art. 1 - è condizione necessaria l'iscrizione nell'albo) - **concorre necessariamente con la violazione dell'art. 46 della medesima Legge n. 298/74**, considerato che un'impresa abusiva (*non iscritta all'Albo*) non potrà avere - in nessun caso - veicoli immatricolati a proprio nome per «*uso di terzi*» (*l'immatricolazione per tale uso avviene ad opera del competente Ufficio della Motorizzazione Civile previa iscrizione nell'Albo dell'impresa richiedente*), né tanto meno potrà disporre di veicoli locati senza conducente da altra impresa iscritta all'Albo, in quanto l'art. 84, comma 3, del Codice della Strada prescrive in tale ipotesi che entrambe le imprese (*locatrice e locataria*) siano iscritte all'Albo.

Viceversa la violazione dell'art. 46 della Legge n. 298/74 **non necessariamente concorre con quella del richiamato art. 26, comma 1**: può, infatti, accadere che

un'impresa regolarmente iscritta all'Albo degli autotrasportatori disponga l'effettuazione di un trasporto nazionale di cose per conto di terzi utilizzando un veicolo di sua proprietà non immatricolato però a tale uso (*ad esempio, ad «uso proprio», anziché ad «uso di terzi»*), oppure impiegando un veicolo acquistato usato da un'altra impresa ma non ancora (re)immatricolato a proprio nome ad «*uso di terzi*».

Nel caso di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con limitazioni di esercizio, l'utilizzazione di veicoli diversi od il trasporto di altre merci non previste nell'ambito dell'iscrizione stessa non ricade nella presente fattispecie sanzionatoria ma in quella dell'art. 46 della Legge n. 298/74 (*cui fa espresso rinvio l'art. 88, comma 3, del Codice della Strada nella parte in cui punisce con tale sanzioni «chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione»*).

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26, commi 1 e 3, della Legge n. 298/74 nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l'attività di autotrasporto, a carico del **committente**, del **caricatore** e del **proprietario della merce** che, nell'**esercizio dell'attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni**, hanno affidato il servizio di trasporto al vettore abusivo, si applicano le sanzioni di cui all'**art. 26, comma 2, della Legge n. 298/74**.

Tutti questi soggetti, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Decreto Legislativo n. 286/05, hanno, infatti, l'obbligo di accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell'attività di autotrasporto. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della **confisca delle merci trasportate**, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689: gli organi di polizia stradale devono procedere, pertanto, al suo sequestro ai sensi dell'articolo 19 della stessa Legge n. 689/81.

La nuova disposizione dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 286/05 non ha abrogato il comma secondo dell'art. 26 della legge n. 298/74, ma ha previsto nuove sanzioni nei confronti dei citati soggetti **esercenti attività d'impresa o di pubbliche funzioni**.

La norma dell'art. 26, comma 2, della Legge n. 298/74, perciò, resta in vigore senza modificazioni per i casi in cui il soggetto che affida le merci al vettore abusivo non sia un imprenditore o un esercente di pubbliche funzioni (*in tali casi, perciò, alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal comma 2 dell'art. 26 citato, non consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate*). ■

\* **Sostituto Commissario della Polizia Stradale**  
 \*\* **Ispettore Capo della Polizia Stradale**